

STRATEGIA DIFENSIVA DEL RICORSO DI PRIMO GRADO

A)-SOGGETTI A CUI È RIVOLTA L'INIZIATIVA LEGALE.

L'esperimento del ricorso avanti alla competente Autorità Giudiziaria **è rivolto** agli idonei assunti dal Ministero della Cultura a seguito di scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblicato su G.U. n.63 del 09/08/2019 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1)-Dipendente che non ha mai percepito il differenziale previsto dall'art.52 CCNL 2019/2021;
- 2)-Dipendente che abbia percepito il differenziale previsto dall'art.52 CCNL 2019/2021 solo per un determinato periodo di tempo;
- 3)-Dipendente che stia già subendo da parte del Ministero della Cultura il recupero del differenziale già percepito.

Diversamente, per gli idonei assunti a seguito di scorrimento della graduatoria che hanno percepito e che continuino a percepire il differenziale ex art.52 CCNL 2019/2021 ma che potrebbero subire in futuro il recupero delle somme già percepite a tale titolo da parte del Ministero, si ritiene non praticabile l'azione giudiziale perché l'ordinamento giuridico italiano non ammette azioni preventive. Tuttavia, la strategia consigliata consiste nell'inviare tramite il difensore incaricato una diffida cautelativa mediante la quale si inviterà il Ministero ad astenersi da qualsiasi attività volta al recupero del differenziale procederà a promuovere un'azione giudiziale finalizzata al suo materiale recupero.

B)-MODALITÀ DI AVVIO DELL'INIZIATIVA LEGALE E SUE FINALITÀ.

L'iniziativa legale prevede la proposizione di un ricorso individuale che ciascun ricorrente promuoverà innanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei confronti del Ministero della Cultura in persona del Ministro *pro tempore*. Si precisa che il **Tribunale competente per territorio** è quello della **sede di servizio** del dipendente al momento in cui il ricorso viene presentato.

Le finalità del ricorso sono in via alternativa fra loro:

>Ottenere una sentenza che accerti e dichiari il diritto del ricorrente a percepire il differenziale ex art.52 CCNL 2019/21 con conseguenziale condanna del Ministero a corrispondere tale voce (per i ricorrenti che non abbiano mai percepito il differenziale) nonché trattamento retributivo tabellare identico a quello riservato ai vincitori;

>Ottenere una sentenza che accerti e dichiari il diritto del ricorrente a percepire il differenziale ex art.52 CCNL 2019/21 con conseguenziale condanna del Ministero a corrispondere tale voce da quando essa non è stata più corrisposta (per i ricorrenti che abbiano percepito il differenziale solo per un determinato periodo di tempo) nonché trattamento retributivo tabellare identico a quello riservato ai vincitori;

>Ottenere una sentenza che accerti e dichiari il diritto del ricorrente a percepire il differenziale ex art.52 CCNL 2019/21 con conseguenziale condanna del Ministero a restituire le somme a tale titolo oggetto di recupero in corso da parte dell'Amministrazione e a corrispondere il differenziale per il futuro (per i ricorrenti che stiano subendo il recupero del differenziale) nonché trattamento retributivo tabellare identico a quello riservato ai vincitori;

C)-PRINCIPALI MOTIVI DI RICORSO.

Le principali argomentazioni di diritto a sostegno del ricorso ruotano intorno ai seguenti aspetti:

>**Lo scorrimento della graduatoria non costituisce nuova procedura concorsuale** perché ogni concorso presuppone la pubblicazione di un apposito e distinto bando. Anzi, lo scorrimento

della graduatoria, ove disposto dalla P.A., postula che l'Amministrazione, attingendo alla graduatoria disponibile ed ancora vigente, recluti personale senza necessità di sostenere nuovi costi per l'indizione di un nuovo concorso. Pertanto, lo scorrimento costituisce soltanto un'eventuale ed ulteriore sequenza dello stesso concorso e non una nuova selezione pubblica;

>**Lo scorrimento della graduatoria, ove adottato dall'Amministrazione, consente agli idonei di divenire vincitori effettivi al pari di coloro i quali si erano collocati in origine in posizione più elevata in graduatoria:** l'equiparazione tra idonei e vincitori comporta i medesimi diritti e doveri verso l'Amministrazione datrice e, dunque, il medesimo trattamento retributivo, sia per quel che concerne lo stipendio tabellare sia per quanto attiene indennità varie, incluso il differenziale previsto dall'art.52 CCNL 2019/21 (principio di *eguaglianza sostanziale* sancito dall'art.3 Cost.; principio di *imparzialità* contenuto nell'art.97 Cost.);

>**Poiché il bando di concorso produce gli effetti giuridici dell'offerta al pubblico di cui all'art.1136 c.c. è allo stesso che occorre farsi riferimento per tutti coloro i quali – sia vincitori sia idonei – siano stati assunti dall'Amministrazione:** non potendosi ammettere un differente trattamento retributivo tra candidati dello stesso concorso, a tutti andrà riconosciuta la medesima retribuzione (tabellare e differenziale). Ribadito poi che lo scorrimento di una graduatoria afferisce al medesimo concorso pubblico non è dato comprendere perché soltanto ai vincitori vada corrisposto un trattamento retributivo complessivo (tabellare e per differenziale ex art.52 CCNL 2019/21) superiore a quello erogato agli idonei successivamente assunti;

>**Interpretazione letterale e sistematica dell'art.18 co.5^ CCNL 2019/21:** il nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL 2019/21 non è di per sé elemento antinomico con l'ordinamento professionale vigente al momento della pubblicazione del bando (CCNL 2016/18) e, in ogni caso, non può fungere da fattore che possa legittimare un differente trattamento retributivo tabellare e differenziale sulla scorta di un dato temporale (1/11/2022) in quanto lo scorrimento è istituito che esula dal concetto di nuova procedura di concorso e l'idoneo assunto per scorrimento è equiparato al vincitore: di conseguenza, il trattamento retributivo applicato ai vincitori deve coincidere con quello destinato agli idonei assunti dopo lo scorrimento.